

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Registro generale Proposte: ____2011
--

AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

Nr. Ord. della proposta n. 43 del 14/11/2011

OGGETTO: Atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Affari Generali e Affari Sociali per l'affidamento del servizio di assistenza domicilia agli anziani. Assegnazione somme.

VISTA la L.R. O6.O5.81, n. 87 e successive modifiche e integrazioni, recante interventi e servizi in favore degli anziani;

VISTA la deliberazione consiliare n. 26 del 29.03.1985, con la quale è stato istituito il servizio di assistenza domiciliare agli anziani;

RITENUTO di dover attivare con urgenza il servizio di assistenza agli anziani soli non autosufficienti, con età superiore ad anni 75, oppure coppie di anziani, di età superiore ad anni 80, ma di cui uno non autosufficiente, ritenendolo di estrema utilità, tenuto conto delle precarie condizioni di salute e dello stato di quasi o totale abbandono in cui, spesso, vengono a trovarsi, per cui l'assistenza domiciliare costituisce un importante sostegno morale e materiale per gli stessi;

VISTA la Legge 08.11.2000, n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

RITENUTO che questa stazione appaltante procederà all'affidamento del servizio per un periodo di tre anni e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, in base alle risorse finanziarie disponibili;

VISTO l'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 che prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che disciplina l'affidamento di contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

VISTA la Circolare dell'Assessorato dei Lavori Pubblici 18 settembre 2006 che ha formulato chiarimenti sull'applicabilità del predetto decreto nell'ordinamento della Regione Sicilia;

VISTA la legge regionale n. 12 del 12/07/2011, con la quale è stato recepito il decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni ed in D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto dell'Assessorato Regionale della Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro, datato 13.05.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 35 del 06/08/2010, concernente l'elenco delle Istituzioni Assistenziali iscritte al 30.04.2010 all'Albo Regionale, di cui all'art. 26 della L.R. 09.05.1986, n. 22;

VISTI gli elaborati, all'uopo predisposti dall'Ufficio Servizi Sociali, allegati per fare parte integrante della presente proposta di deliberazione, che di seguito si elencano:

- 1) Preventivo di spesa mensile;
- 2) Progetto-base soggetto a miglioramenti;
- 3) schema di convenzione da stipulare con l'istituzione aggiudicataria del servizio, predisposto sulla base dello schema-tipo dell'Assessorato Regionale;

RITENUTO di dover assegnare al Responsabile la complessiva somma di € 35.000,00, disponibile sugli appositi capitoli del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013;

RITENUTO che occorre provvedere in merito e tempestivamente, stante la necessità di assicurare il servizio in premessa specificato;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs Nr.267 del 18 agosto 2000 e s.m. ed i.;

VISTO l'art.2 della L.R. 30/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006;

VISTO l' O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERI

1)Di affidare il servizio di assistenza domiciliare in favore degli anziani, per un periodo di anni tre, con decorrenza dalla data di stipula della convenzione, in base alla disponibilità finanziaria di questo Comune;

2)Di indire, a tal fine, una procedura aperta, con l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del Dlgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per l'appalto del servizio di assistenza domiciliare agli anziani soli non autosufficienti, con età superiore ad anni 75, oppure coppie di anziani, di età superiore ad anni 80, ma di cui uno non autosufficiente;

3)Di approvare gli atti appresso elencati, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale:

- preventivo di spesa mensile,
- Progetto base, soggetto a miglioramenti,
- Schema di convenzione da stipulare con l'istituzione aggiudicataria;

4)Di assegnare al Responsabile dell'Area Affari Generale e Servizi Sociali tutte le incombenze derivanti dal presente atto e la somma complessiva di €35.000,00

attualmente disponibile sul cap. 465 cod. int. 249701, codice 1100403, << Spese per servizio socio-assistenziale. Prestazioni di servizi >>, cod. siope. 1306, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e dei bilanci pluriennali 2012-2013 e precisamente :

- € 5.000,00 Anno 2011;
- €15.000,00 Anno 2012;
- €15.000,00 Anno 2013;

5) Di dare atto che allo stesso responsabile sono assegnate tutte le altre somme che il Consiglio Comunale renderà disponibili per fare fronte alle spese relative all'erogazione del servizio di che trattasi;

6) Di dichiarare la deliberazione della presente proposta immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere.

Il Responsabile dell'istruttoria

IL PROPONENTE

Reg. n. 153 del 15/11/2011

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO
Prov. di MESSINA

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

L'anno duemilaundici il giorno _____ del mese _____, tra l'Amministrazione Comunale di S. Angelo di Brolo, d'ora in avanti designata con il termine A.C. legalmente rappresentata dal Responsabile dell'Area Affari Generali e Affari Sociali, con funzioni dirigenziali, attribuite dal Sindaco con provvedimento n. 95 del 21/10/2011, domiciliata per la carica presso i locali del Comune di Sant'Angelo di Brolo, Codice Fiscale 00108980830, ed il Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente in Via _____, n. _____, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente _____, denominata _____, Codice Fiscale/Partita I.V.A. _____, d'ora in avanti designato con il termine " Ente ", con sede in _____ (Prov. _____, iscritto all'Albo Regionale ex art. 26 legge regionale n. 22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale Enti Locali - decreto n. _____ del _____ per svolgere il servizio domiciliare in favore di anziani.

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale di Sant'Angelo di Brolo, in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali, intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini anziani soli, senza adeguato supporto familiare in stato di non autosufficienza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita, consentendo loro di rimanere nel contesto socio-ambientale di appartenenza;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio domiciliare anziani in favore degli anziani in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con istituzioni ed enti del privato sociale, sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utenza;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, comma 4°, lett. c), della legge regionale n. 22/86, atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente prescelto;
- che l'Ente _____, C.F.: _____, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sig. _____, ha prodotto i documenti richiesti;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione - Prestazioni

L'Ente come sopra rappresentato s'impegna ad eseguire il servizio di assistenza domiciliare in favore agli anziani soli non autosufficienti, con età superiore ad anni 75, oppure coppie di anziani, di età superiore ad anni 80, ma di cui uno non autosufficiente, mediante le

seguenti prestazioni;

- aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio, giornaliero o periodico (riordino del letto e della stanza, pulizia ed igiene degli ambienti e dei servizi, aiuto per la preparazione dei pasti, cambio della biancheria);
- sanitarie: di tipo *infermieristico professionale* (controllo delle terapie, dell'assunzione o cambio di piccole medicazioni, prevenzione delle piaghe da decubito, assistenza in fase di malattia, iniezioni ipodermiche, ecc.); L'Ente, inoltre, effettuerà tutte le altre prestazioni di miglioramento al progetto base dell'A.C., come da progetto presentato ed allegato alla presente convenzione.

Art. 2 **Personale**

L'Ente presta il servizio attraverso i propri soci-lavoratori e i dipendenti adeguatamente qualificati, garantendo piena esecuzione delle scelte operative effettuate dal comune nell'attuare il servizio.

Al fine di assicurare la qualità del servizio occorre flessibile il riferimento agli standard regionali in merito al rapporto utente/operatore (D.P.R.S. 29 giugno 1988); ne consegue che il numero e la qualifica degli operatori impiegare saranno stabiliti sulla scorta di valutazioni operate dall'ufficio di servizio sociale comunale, avuto riguardo al numero di utenti e delle condizioni psico-fisiche e socio-familiari degli stessi.

L'Ente metterà quindi a disposizione del servizio i seguenti operatori per n.50 anziani assistiti:

- n. 3 operatori socio- assistenziali (3° liv.);
- n. 1 infermiere professionale;

Art. 3 **Mansioni**

Le figure impegnate per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani devono attenersi alle specifiche mansioni che qui di seguito si riportano.

1. Infermiere professionale.

Cura i rapporti con il medico curante eseguendo la terapia prescritta, applica le fasciature, provvede alle medicazioni, cura le eventuali piaghe da decubito cercando di prevenirle, esegue cateterismo.

Contribuisce alla gestione del servizio ed al piano di intervento nei confronti del singolo utente, in stretta collaborazione con gli operatori del servizio, favorendo anche la vita di relazione, la mobilità e la socializzazione dell'utente.

2. Operatore socio - assistenziale domiciliare con qualifica di 3°

Aiuta nel governo dell'alloggio e nelle attività domestiche (riordino del letto e della stanza, pulizia generale dell'alloggio e lavaggio della biancheria, rammendo, stiratura della stessa; riordino indumenti, biancheria, vestiario; cura delle condizioni igieniche dell'alloggio; preparazione e/o aiuto per la preparazione dei pasti, lavaggio delle stoviglie in genere).

Art. 4 **Prescrizioni**

Tutti gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere muniti di titolo specifico di qualifica professionale conforme alla vigente normativa e alle mansioni espletate.

Ciascun operatore dovrà essere impiegato per un minimo di quattro ore giornaliere.

L'Ente potrà, in caso di carenza di soci lavoratori, impiegare 1/3 di lavoratori dipendenti purché in possesso dei requisiti di cui sopra.

Le prestazioni da effettuarsi in ordine alla presente convenzione non potranno in alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Comune.

Tutti gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che l'Ente persegue.

L'Ente dovrà garantire la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori in dipendenza del servizio prestato, sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante il percorso da effettuare nello svolgimento dell'attività, esonerando il Comune da ogni responsabilità.

L'Ente dovrà comunicare ogni sostituzione del personale, dovuta sia ad assenza che ad inidoneità allo svolgimento delle prestazioni oggetto presente convenzione. Le osservazioni o i richiami di particolare rilievo che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover fare nei riguardi degli operatori saranno preventivamente comunicati al responsabile dell'Ente.

Tutto il personale utilizzato dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal responsabile dell'Ente e vidimato dal responsabile dell'ufficio comunale competente.

L'Ente si obbliga a dare tempestiva comunicazione all'A.C. di qualsiasi variazione intervenuta sul numero degli utenti e sulla tipologia delle prestazioni erogate.

Art. 5 **Obblighi**

L'Ente si impegna a rispettare per gli operatori impiegati i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. Nel caso di inottemperanza l'A.C., a farne segnalazione all'Ispettorato del lavoro, ha facoltà di sospendere il pagamento sino al 50% dell'importo o in base alla presente convenzione, con riserva di procedere alla reiva liquidazione dopo aver accertato la regolarizzazione delle posizione assicurative. L'Ente on potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento a seguito della disposta sospen né avrà titolo per richiedere alcun risarcimento.

L'Ente s'impegna a fornire, qualora gli utenti non ne la possibilità, tutto il materiale occorrente per l'assistenza infermieristica.

L'Ente dovrà essere fornito di idoneo mezzo di trasporto, provvedere alla sua manutenzione, agli obblighi assicurativi, al rifornimento del carburante e del lubrificante.

Art. 6 **Volontariato**

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale con l'A.C. e senza

corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari e di deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio, ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati, per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta ai compensi come appresso determinati, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 7 ***Ammissione nuovi casi***

Le richieste di ammissione al servizio domiciliare sono raccolte dal competente ufficio comunale a seguito di domanda dell'interessato, corredata da documentazione attestante la situazione anagrafica, sanitaria, familiare, sociale, reddituale.

L'ammissione al servizio di nuovi casi viene attivata, su relazione tecnica del servizio sociale comunale, dall'ufficio competente cui è demandato il compito di valutare i singoli casi, le prestazioni da erogare ed i tempi settimanali di esecuzione dell'intervento, con i relativi operatori assegnati.

Art. 8 ***Modifiche alla convenzione***

Qualora mutamenti nella situazione personale o nel contenuto socio-familiare dell'utenza lo rendessero necessario, il Comune, d'intesa con l'ente contraente, può procedere ad una modifica quantitativa e qualitativa delle prestazioni convenute. Ove ciò comporti una maggiore presenza ed impiego di operatori si procederà ad una parallela ridefinizione dei corrispettivi nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 2.

Art. 9 ***Durata***

La presente convenzione ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, con soluzione di continuità dall'erogazione del servizio, correlata alle risorse finanziarie che il Consiglio Comunale, nel corso del triennio, destinerà all'attuazione del servizio di assistenza domiciliare.

E' escluso il rinnovo.

Art. 10 ***Recesso dalla convenzione***

L'A.C. si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto inadempienze alla controparte. Trascorsi 7 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 11
Controllo e verifica dei risultati

Sul servizio svolto dall'Ente sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti dei soc lavoratori e dei dipendenti;
- ad ogni ulteriore adempimento di cui agli articoli precedenti.

L'ufficio comunale competente, con cadenza periodica, esaminerà i risultati raggiunti dal servizio, i piani di intervento, la validità delle metodologie di lavoro.

Art. 12
Utenti e costi

L'Ente si impegna ad assistere circa n. 50 utenti, residenti nel centro urbano e nelle numerose borgate del Comune e precisamente gli anziani ultra settantacinquenni soli non autosufficienti o a coppia di anziani ottantenni di cui uno non autosufficiente.

L'Ente affidatario erogherà le prestazioni appresso elencate:

- aiuto domestico
- assistenza infermieristica

Per il suddetto servizio l'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente la somma mensile di €_____ quantificata sulla base degli oneri connessi all'applicazione del contratto collettivo di lavoro e della normativa vigente in materia di oneri sociali, per gli operatori così come determinati per numero e qualifica al precedente art. 5, e la somma di Euro _____ oltre IVA 4% come per legge, se ed in quanto dovuta, per oneri di carattere generale ed organizzativo.

E' altresì aggiornata automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

La liquidazione avverrà in rate mensili su presentazione di regolare fattura, firmata dal legale rappresentante dell'Ente e vistata dal dirigente dei servizi sociali comunali, corredata dalla relazione mensile predisposta dall'assistente sociale e da dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali.

Tutti i costi di gestione (affitto locali, materiale – infermieristico, di cancelleria, di pulizia, utenze idriche, TELECOM, ENEL, indennità di trasporto e spese per carburante autoveicoli, ecc..) sono a totale carico dell'Ente.

Art. 13
Validità convenzione

- La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'esecutività dell'apposito atto deliberativo, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane l'obbligo per l'Ente di produrre l'elenco degli operatori da utilizzare, con il relativo titolo di studio.

Art. 14
Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme del codice civile.

Art. 15
Scrittura privata

La presente viene stipulata sottoforma di scrittura privata e non soggetta all'obbligo della registrazione, se non in caso d'uso.

Art. 16
Registrazione

In caso di registrazione del presente atto, tutte le spese inerenti e conseguenti, saranno a carico dell'Ente.

Art. 17
Foro competente

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Patti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune: Il Responsabile dell' Area Affari Generali e Affari Sociali

Per l'Istituzione: Il Legale Rappresentante
